

Legge federale sulla metrologia (LMetro)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 95 capoversi 1 e 125 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

- a. le unità di misura legali e il loro impiego;
- b. la messa in circolazione e il controllo degli strumenti di misurazione;
- c. le indicazioni di quantità nelle transazioni commerciali;
- d. l'ora ufficiale;
- e. i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia;
- f. i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero di metrologia (METAS).

Capitolo 2: Unità di misura e strumenti di misurazione, indicazioni di quantità e tempo

Sezione 1: Unità di misura legali

Art. 2 Principi

¹ Il Consiglio federale regola la denominazione e la definizione delle unità di misura legali e l'uso di tali denominazioni. Utilizza come riferimento le unità del Sistema internazionale, definito dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in base al trattato del 20 maggio 1875³ sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure.

- ¹ RS 101
- ² FF 2010 ...
- ³ RS 0.941.291

² Il Consiglio federale può definire altre unità di misura destinate a scopi particolari e disciplinarne l'uso.

³ Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 e delle tarature ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera m. Questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.

Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

¹ Le grandezze fisiche o chimiche devono essere espresse in unità di misura legali se usate:

- a. nelle transazioni commerciali;
- c. nel settore della sanità e della sicurezza pubbliche;
- c. nel quadro delle attività ufficiali della Confederazione, dei Cantoni, di organizzazioni private e di singole persone incaricate di compiti di diritto pubblico;

² Il Consiglio federale può autorizzare l'impiego di altre unità di misura, purché conforme all'uso commerciale e non contrario ad alcun interesse pubblico preponderante.

Sezione 2: Strumenti di misurazione

Art. 4 Definizioni

¹ Sono considerati strumenti di misurazione le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione o i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico e i rispettivi metodi di misurazione.

² È considerato campione di riferimento uno strumento di misurazione il cui scopo sia determinare, materializzare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.

Art. 5 Principio

Gli strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 devono soddisfare i requisiti della presente legge.

Art. 6 Riferibilità

I risultati delle misurazioni devono poter essere ricondotti a un campione di riferimento adatto effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative.

Art. 7 Immissione sul mercato

¹ Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle disposizioni.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione; nel far ciò tiene conto del diritto internazionale.

³ Il Consiglio federale può prevedere obblighi di comunicazione e informazione per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione.

Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

¹ Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un'altra procedura di controllo equivalente.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di ammissione e di valutazione della conformità e di controllo nonché sulla marcatura e sui documenti da redigere.

Art. 9 Autorizzazione del METAS

¹ Il Consiglio federale può autorizzare il METAS a emanare disposizioni tecniche sugli strumenti di misurazione e sulle relative procedure di ammissione, di valutazione della conformità e di controllo.

² Il METAS, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), designa le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2; per quanto possibile, facendo riferimento a norme armonizzate su scala internazionale.

Art. 10 Esame della stabilità di misurazione

¹ Chi impiega uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità delle caratteristiche metrologiche dello strumento ai requisiti.

² Il Consiglio federale può stabilire che debbano essere controllati anche costruzione, stato, impiego o funzionalità dello strumento.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni sull'esame della stabilità di misurazione, sugli intervalli tra i controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione esaminato.

Art. 11 Obblighi posti a chi utilizza strumenti di misurazione

Chi impiega uno strumento di misurazione deve assicurarsi che

- a. sia marcato ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e dell'articolo 10 capoverso 3;
- b. la stabilità di misurazione sia stata verificata nel rispetto dei termini previsti;

- c. sia adatto all'impiego previsto;
- d. sia utilizzato correttamente.

Art. 12 Sorveglianza del mercato

Nell'ambito della sorveglianza del mercato, gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7, 8, 10 e 11 durante l'intero periodo d'utilizzazione dello strumento di misurazione.

Art. 13 Competenze degli organi esecutivi

¹ Gli organi esecutivi hanno diritto a informazioni e assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

² Il METAS può ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o l'impiego.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni sugli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e sui provvedimenti adottati dagli organi esecutivi nel caso in cui gli strumenti di misurazione non soddisfino i requisiti legali.

⁴ Sono fatte salve le competenze delle autorità esecutive di altre leggi federali, in particolare della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC).

Art. 14 Riconoscimento di esami esteri

¹ Il Consiglio federale può prevedere il riconoscimento in Svizzera di esami esteri degli strumenti di misurazione ed emana disposizioni al riguardo.

² Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento degli esami esteri; questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.

Sezione 3: Indicazioni di quantità**Art. 15**

¹ Chiunque offra nelle transazioni commerciali beni o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità legali. Il Consiglio federale può, in casi particolari, decidere deroghe dall'obbligo d'indicazione delle quantità, segnatamente quando in caso contrario lo svolgimento della transazione risulterebbe eccessivamente complicato.

² Il Consiglio federale fissa contenuto e forma delle indicazioni di quantità.

³ Può emanare prescrizioni circa il contenuto effettivo e l'imballaggio.

⁴ RS 946.51

Sezione 4: Definizione dell'ora

Art. 16

¹ In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale (CET); essa corrisponde al tempo coordinato universale aumentato di un'ora.

² Il Consiglio federale può introdurre l'ora legale per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini; l'ora legale corrisponde all'ora dell'Europa centrale aumentata di due ore.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ Ai Cantoni compete l'esame della stabilità di misurazione e delle indicazioni di quantità e la sorveglianza del mercato.

² Il Consiglio federale stabilisce i particolari riguardo ai compiti e alle competenze dei Cantoni.

³ Può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato.

Art. 18 Normative cantonali

¹ I Cantoni stabiliscono le competenze territoriali e materiali delle proprie autorità esecutive.

² Designano un'autorità di vigilanza.

³ Previa autorizzazione da parte del Dipartimento responsabile, possono costituire regioni di esecuzione o di vigilanza comuni.

Art. 19 Esecuzione da parte della Confederazione

¹ Alla Confederazione compete l'esame degli strumenti di misurazione in vista della loro immissione sul mercato.

² Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per parte dell'esame della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato.

Capitolo 3: Istituto federale di metrologia**Sezione 1: Forma giuridica e organizzazione****Art. 20**

¹ L'Istituto federale di metrologia (METAS) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria; è iscritto nel registro di commercio.

² Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

³ Il Consiglio federale stabilisce la sede del METAS.

Sezione 2: Compiti e collaborazioni**Art. 21 Compiti**

¹ Il METAS è l'istituto nazionale di metrologia svizzero.

² Ha i seguenti compiti:

- a. mette a disposizione le unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;
- b. confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;
- c. rende nota l'ora in vigore in Svizzera;
- d. esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;
- e. rappresenta la Svizzera all'interno di organizzazioni internazionali nel settore della metrologia, se necessario in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione;
- f. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'applicazione;
- g. elabora direttive per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche;
- h. esamina gli strumenti di misurazione in vista dell'immissione sul mercato;
- i. decide l'ammissione di strumenti di misurazione;
- j. esegue, nell'ambito delle sue competenze, l'esame della stabilità di misurazione degli strumenti e la sorveglianza del mercato;
- k. sorveglia l'applicazione della legge;
- l. consiglia e istruisce il personale degli organi esecutivi ed emana istruzioni loro destinate;

- m. trasmette le unità di misura (lett. a) fissate mediante taratura e fornisce consulenze e perizie;
- n. partecipa alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia;
- o. fornisce consulenza alle autorità federali in materia di metrologia.

³ Il Consiglio federale può incaricare il METAS di altri compiti concedendogli le indennità del caso.

Art. 22 Cooperazione e coinvolgimento di terzi

¹ Per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 21 capoverso 2 lettere a – d il METAS può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali e collaborare con istituti di metrologia nazionali esteri.

² Il METAS può incaricare terzi di eseguire i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a – d.

³ Il Consiglio federale può stipulare convenzioni sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, create a scopo di collaborazioni ai sensi del capoverso 1; questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.

⁴ La Confederazione può accordare contributi per programmi di ricerca con le organizzazioni o le società indicate nel capoverso 3.

⁵ Il METAS può incaricare soggetti di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere i-j; il Consiglio federale definisce i requisiti, i diritti e i doveri e la supervisione per tali soggetti.

Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 23 Organi

Gli organi del METAS sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 24 Composizione e nomina del consiglio d'istituto

¹ Il consiglio d'istituto è composto da cinque a sette esperti in materia.

² Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Il mandato dura quattro anni. È rinnovabile al massimo due volte.

³ Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del consiglio d'istituto per gravi motivi.

⁴ I membri del consiglio tutelano gli interessi dell'Istituto. In presenza di un conflitto d'interessi, il membro interessato si astiene.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta al presidente e ai membri del consiglio d'istituto. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applica l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers).

Art. 25 Compiti del consiglio d'istituto

¹ Il consiglio d'istituto è il massimo organo direzionale del METAS. Ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti;
- b. emana l'ordinamento dell'Istituto;
- c. emana un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali, e stipula il contratto di affiliazione alla cassa pensione della Confederazione (PUBBLICA), in entrambi i casi con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale;
- d. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;
- e. emana le disposizioni tecniche di cui all'articolo 9 capoverso 1.
- f. richiede al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione;
- g. stabilisce la politica dei prezzi per le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m;
- h. approva i criteri che reggono la manutenzione e lo sviluppo dei laboratori;
- i. redige e, previa approvazione da parte del Consiglio federale, pubblica il rapporto di gestione del METAS; allo stesso tempo presenta al Consiglio federale un'istanza sull'impiego di eventuali utili;
- j. approva il programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo;
- k. nomina gli altri membri della direzione su richiesta del direttore;
- l. sorveglia l'operato della direzione e provvede a un sistema di controllo interno e alla gestione del rischio.
- m. decide dell'utilizzo delle riserve.

Art. 26 Composizione e nomina dei membri della direzione

¹ La direzione è composta dal direttore e da altri membri. È presieduta dal direttore.

² Il Consiglio federale nomina il direttore, gli altri membri della direzione sono nominati dal consiglio d'istituto su richiesta del direttore.

⁵ RS 172.220.1

Art. 27 Compiti della direzione

¹ La direzione gestisce le attività del METAS.

² La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. prepara le basi per le decisioni del consiglio d'istituto;
- b. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
- c. assume il personale del METAS;
- d. sorveglia e informa periodicamente il consiglio d'istituto sull'adempimento dei compiti del METAS, senza indugio in caso di eventi eccezionali;
- f. svolge tutti i compiti non assegnati ad altri organi dalla presente legge.

³ I particolari sono fissati nell'ordinamento dell'Istituto.

⁴ Il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e può presentare istanze; all'occorrenza possono essere coinvolti anche altri collaboratori del METAS.

Art. 28 Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione.

² Il mandato, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti dagli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni⁶, fatto salvo il capoverso 3.

³ L'ufficio di revisione informa il consiglio d'istituto e il Consiglio federale del risultato della verifica.

Art. 29 Diritto del personale

¹ La direzione e il personale restante sono soggetti alla legge del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale (LPers).

² Il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 30 Cassa pensioni

¹ La direzione e il personale sono assicurati con PUBBLICA secondo le disposizioni della Sezione 4b della LPers.

² Il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

⁶ RS 220

⁷ RS 172.220.1

Sezione 4: Aspetti finanziari

Art. 31 Finanziamento

Il METAS finanzia le proprie attività mediante:

- a. le indennità della Confederazione per i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a - g, k, l, n, o, e quelli assegnati con gli obiettivi strategici;
- b. i ricavi risultanti dai compiti indicati nell'articolo 21 capoverso 2 lettere i-j;
- c. i ricavi per le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m.

Art. 32 Tesoreria

¹ La Tesoreria centrale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce i fondi liquidi del METAS.

² Concede al METAS prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità nello svolgimento dei suoi compiti.

³ I particolari sono definiti in una convenzione tra il METAS e l'AFF.

Art. 33 Presentazione dei conti

¹ Il rendiconto deve presentare in modo completo l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del METAS.

² La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti.

³ Le norme di contabilizzazione e di valutazione derivate dai principi contabili vanno espressamente indicate.

⁴ La contabilità d'esercizio deve essere strutturata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti del METAS.

Art. 34 Riserve

¹ Le riserve a copertura dei rischi di perdita ammontano almeno a (x) del budget annuo.

² Se le riserve superano il limite di (y) del budget annuo, vanno ridotti gli emolumenti e le indennità.

³ Il Consiglio federale può costituire ulteriori riserve per il finanziamento di investimenti futuri.

Art. 35 Imposte

Il METAS è esonerato dal versamento delle imposte federali, cantonali e comunali sulle attività a carattere non commerciale. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

Art. 36 Immobili

¹ La Confederazione concede al METAS l'usufrutto degli immobili utilizzati dall'Istituto. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che provvede alla loro manutenzione.

² La Confederazione fattura al METAS un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

³ La costituzione dell'usufrutto e i dettagli relativi all'utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il METAS.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione**Art. 37** Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa per il METAS obiettivi strategici quadriennali; provvede affinché il consiglio d'istituto sia consultato in precedenza.

Art. 38 Vigilanza

¹ Il METAS è soggetto alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare procedendo a:

- a. la nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto;
- b. la nomina del direttore;
- c. la designazione dell'ufficio di revisione;
- d. l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione a PUBBLICA;
- e. l'approvazione del rapporto di gestione;
- f. il discarico del consiglio d'istituto.

³ Il Consiglio federale ha il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività del METAS. Può incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di redigere un rapporto di revisione.

⁴ Sono fatte salve le competenze legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 6: Prestazioni commerciali

Art. 39

¹ Il METAS può fornire prestazioni commerciali a terzi, se sono strettamente connesse ai suoi compiti e non ne pregiudicano l'adempimento.

² Può in particolare:

- a. fornire le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m;
- b. mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

³ Per le sue attività commerciali il METAS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

⁴ Per quanto riguarda le attività commerciali il METAS sottostà alle stesse norme applicabili agli operatori privati.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 40

¹ Il METAS, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi conformemente all'articolo 22 capoverso 5 riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 17 e 21 capoverso 2 lettere i-j.

² Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare l'ammontare e il condono degli stessi; può prevedere che i Cantoni e i terzi corrispondano al METAS una quota forfetaria degli emolumenti da loro riscossi per le prestazioni dell'Istituto.

Capitolo 5: Disposizioni penali e opposizione

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 41 Strumenti di misurazione illeciti, violazione dell'obbligo di informazione

¹ È punito con una multa chiunque, intenzionalmente,:

- a. immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
- b. nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.

² Se il reato è commesso per negligenza, è punito con una multa di massimo 5 000 franchi.

Art. 42 Violazione delle norme sulle indicazioni di quantità

¹ È punito con multa di massimo 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente,:

- a. omette le indicazioni di quantità previste;
- b. mette in commercio beni preimballati che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.

² La pena per chi commette il reato per negligenza è la multa.

Art. 43 Punibilità ai sensi della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23 - 28 della legge federale del 6 ottobre 1995⁸ sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 44 Infrazioni commesse nell'azienda

Si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo.

Art. 45 Competenze

¹ Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

² Il METAS può denunciare infrazioni alle istanze cantonali competenti.

Sezione 2: Opposizione**Art. 46**

Contro le decisioni del METAS l'interessato può presentare opposizione per scritto allo stesso METAS entro trenta giorni dalla notificazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 47** Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate le seguenti leggi federali:

1. legge federale del 9 giugno 1977¹⁰ sulla metrologia;

⁸ RS 946.51

⁹ RS 313.0

¹⁰ RU 1977 2394, 1993 3149, 2006 3459, 2006 2197, 2010 ...

2. legge federale del 21 marzo 1980¹¹ sull'ora.

Art. 48 Modifica del diritto previgente

La legge federale del 19 dicembre 1986¹² contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

Art. 16a Indicazione del prezzo unitario

¹ Per merci o servizi misurabili, posti in vendita per i consumatori, è obbligatorio dichiarare la quantità e il prezzo e indicare il prezzo unitario per permettere di fare confronti.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni la cui osservanza esonera dall'obbligo d'indicare il prezzo unitario.

Art. 24 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova) ed e

¹ Chiunque, intenzionalmente,:

a^{bis}. viola l'obbligo di indicare il prezzo unitario (art. 16a);

e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),

Art. 49 Trasferimento di diritti e obblighi

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui il METAS acquisisce personalità giuridica propria. A partire da tale momento il METAS subentra all'Ufficio federale di metrologia. Subentra nei rapporti giuridici in essere fino a quel momento e, se necessario, li ridefinisce.

² Il Consiglio federale indica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al METAS e autorizza il relativo inventario. Determina il momento a partire dal quale hanno efficacia giuridica, e approva il bilancio d'apertura.

³ Il Consiglio federale dispone tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le disposizioni del caso e adotta decisioni, segnatamente:

a. può obbligare i servizi incaricati di compiti che dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno di competenza del METAS a mettere a disposizione dell'Istituto la propria documentazione e i propri dati (sistemi di elaborazione ecc.);

b. se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti del METAS, può mettere a

¹¹ RU 1981 84

¹² RS 241

disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione.

⁴ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici sono esenti da tasse e imposte se legate alla costituzione dell'Istituto.

⁵ L'AFF può concedere prestiti al METAS conformemente all'articolo 32 capoverso 2.

⁶ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹³ sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione del METAS.

⁷ Le riserve previste dall'articolo 34 capoverso 1 devono essere costituite entro (x) anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ I rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale sono trasferiti al METAS.

² Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività o l'unità organizzativa; si ha invece diritto al mantenimento dell'attuale retribuzione per un periodo di due anni.

Art. 51 Datore di lavoro di riferimento

¹ Il METAS è il datore di lavoro di riferimento per chi fa capo all'Istituto e percepisce una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti versata da PUBBLICA.

² Il METAS è il datore di lavoro di riferimento anche se l'incapacità lavorativa all'origine di una successiva invalidità subentra prima dell'entrata in vigore della presente legge, mentre la corresponsione della rendita decorre dopo la sua entrata in vigore.

Art. 52 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

